



## Adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro, dopo aver pagato la prestazione, deve compilare il modello DM 10/2 ed indicare:

- gli importi corrisposti relativi all'indennità di due ore di permesso giornaliero su un rigo in bianco

del quadro D preceduti dalla dicitura "Ind. art. 33, c. 6, L. 104/92" e dal codice "L. 057"

- gli importi corrisposti relativi all'indennità per i permessi mensili di 3 giorni su un rigo in bianco del quadro D preceduti dalla dicitura "Ind. art. 33, c. 6, L. 104/92" e dal codice "L. 058".

### ART. 80, CO.2, L.388/2000, ART.42 CO.5 D.LGS.151/2001

## CONGEDI PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI

### La prestazione

Consiste in un congedo retribuito della durata massima di due anni.

Il limite, da considerarsi sia per ogni persona disabile che individuale del richiedente, è complessivo tra tutti i beneficiari ed è utilizzabile nell'arco dell'intera vita lavorativa (circolare INPS 64/2001).

La prestazione può essere **frazionata** anche a giorni interi con l'avvertenza che, per evitare che siano conteggiati anche eventuali giorni festivi, sabati o domeniche, tra un periodo e l'altro vi sia l'effettiva ripresa del lavoro. Non costituisce ripresa del lavoro un periodo di ferie.

Nel caso di richieste frazionate a giorni, si considera l'anno convenzionale di 365 giorni.

Durante il congedo i beneficiari non possono fruire dei permessi di cui all'art. 33 della L. 104/92. Questo vuol dire che, ad esempio, a seguito di un periodo di congedo straordinario che cada anche solo in una parte minima di un mese, in quello stesso mese non si potrà usufruire dei suddetti permessi.

Quindi, ad esempio, se un congedo straordinario viene chiesto dal 24.1. al 5.4., al richiedente non potranno essere riconosciuti giorni di permesso ex lege 104 sia nel mese di gennaio che in quello di aprile (oltre che in quelli di febbraio e marzo).

Qualora avvenga il contrario, invece, e cioè che in un mese in cui si è già usufruito di permessi ex art. 33 si necessiti del congedo straordinario, i giorni utilizzati come permesso verranno conteggiati già come parte del congedo stesso.

È comunque fatta salva la possibilità per il lavoratore stesso di richiedere al datore di lavoro la trasformazione delle suddette giornate di assenza in "ferie" o permessi di altro genere, retribuiti o meno: in ogni caso le indennità a carico INPS per le giornate come sopra, non più riconoscibili, devono essere recuperate per il tramite del datore di lavoro.

L'incompatibilità tra permessi e congedo straordinario vista sopra determina che la preclusione nell'utilizzo si estende anche **all'altro richiedente** (genitore o fratello o sorella in caso di fruizione da parte di tali soggetti).

### Beneficiari

La Corte Costituzionale, con sentenza n.158 del 18/4/2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.42 T.U. 151/2001, nella parte in cui non prevede, **in via prioritaria** rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il **coniuge convivente** con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo indicato.